



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 170 DEL 23/07/2026

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 165 DEL 16.07.2026 SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVVERSO ALLA NOTA RIF: 2026 / 10421 PROT.

L'anno **2026**, addì **23** del mese di **luglio** alle ore **12:45**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente da remoto
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Assente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente da remoto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

Anno: 2026

Numero: 1829

OGGETTO

REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 165 DEL 16.07.2026 SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVVERSO ALLA NOTA RIF: 2026 / 10421 PROT.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2024, regolarizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2024 e 47 del 29.05.2024, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, si approvava un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata di Via dello Spuntone;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la ditta incaricata Dolomiti Rocce srl, comunicava con nota registrata al protocollo generale dell'Ente n. 21525 del 17.10.2024, che durante lo scavo di sbancamento si era rinvenuta un'area inquinata da accumuli di rifiuti di varia natura;
- che il Responsabile del Servizio 4 – “Gestione del Territorio” di concerto il Responsabile del Servizio 6 – “Lavori Pubblici e Manutenzione”, RUP degli interventi di somma urgenza di cui all'oggetto, provvedeva con nota registrata al protocollo generale n. 22185 del 28.10.2024 a notificare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 L. 241/90 finalizzata ad emanazione di ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/06 nei confronti dei proprietari dell'area oggetto del rinvenimento ed identificata al Catasto urbano Foglio 35 Particella 129;
- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'ente n. 22227 del 29.10.2024 la ditta Dolomiti Rocce SRL, affidataria degli interventi di messa in sicurezza comunicava di aver commissionato l'azienda Eco- Gest s.r.l. di Poggibonsi (SI) per l'attività di campionamento e caratterizzazione analitica del terreno contenente frammenti di materiale edile, che potevano essere ricondotti al cemento amianto;
- che il Responsabile del Servizio 4 – “Gestione del Territorio” di concerto il Responsabile del Servizio 6 – “Lavori Pubblici e Manutenzione”, provvedeva con nota registrata al protocollo generale n. 22309 del 29.10.2024 a notificare la sospensione dei termini del procedimento su citato, in attesa del risultato delle analisi del materiale rinvenuto;

- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'ente n. 24019 del 21.11.2024 la ditta Dolomiti Rocce SRL, affidataria degli interventi di messa in sicurezza comunicava l'esito delle analisi che accertavano la contaminazione con amianto;
- che il Responsabile del Servizio 4 – “Gestione del Territorio” di concerto il Responsabile del Servizio 6 – “Lavori Pubblici e Manutenzione provvedeva con nota registrata al protocollo generale n. 24164 del 21.11.2024 a notificare la riapertura dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 L. 241/90 finalizzata ad emanazione di ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/06 nei confronti dei proprietari dell'area oggetto del rinvenimento ed identificata al Catasto urbano Foglio 35 Particella 129;
- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'ente n. 24622 del 02.12.2024 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso al T.A.R. R.G. 1975/2024 per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.
- che in data 16.12.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione II emetteva ordinanza cautelare n.750/2024 nella quale veniva respinta l'istanza cautelare promossa dalla società ricorrente e si procedeva alla compensazione delle spese relativamente alla fase cautelare;
- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'ente n. 3377 del 14.02.2025 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 53/1994 per l'annullamento e/o la riforma con adozione delle misure cautelari, dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione II, n. 750/2024 del 16.12.2024;
- che in data 17.03.2025 il Consiglio di Stato – Sezione IV, in sede giurisdizionale emetteva ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, nella quale veniva respinta l'appello promosso dalla società ricorrente e si procedeva alla compensazione delle spese relativamente alla fase cautelare;
- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'Ente n. 9687 del 13.05.2025 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso anche a valere come motivi aggiunti al ricorso R.G. N. 1975/2024;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 21.08.2025, resa immediatamente eseguibile, si è stabilito di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituire il Comune in giudizio, nel ricorso radicato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana a valere anche per i motivi aggiunti sul pendente ricorso individuato con numero R.G. 1975/2024;
- che il Responsabile del Servizio 4 – “Gestione del Territorio” provvedeva con nota registrata al protocollo generale n. 12655 del 24.06.2025 inviata a Provincia di Siena, Regione Toscana e ASL Sud Toscana, dava comunicazione ai sensi Art. 244 D. Lgs. 152/06, di quanto rilevato da ARPAT;
- che con ordinanza sindacale ex art. 50 e 54 n. 231 del 29.12.2025 il Sindaco ordinava tra l'altro alla dalla società ricorrente “... *censimento, classificazione, rimozione e smaltimento del cumulo di materiale contenente rifiuti attualmente accantonato e coperto con teli di protezione nell'area di proprietà di cui al Foglio 35 p.lle 129-202-234 ...*”

- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'Ente n. 1514 del 22.01.2026 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso anche a valere come III motivi aggiunti al ricorso R.G. N. 1975/2024 per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti ai sensi dell'art. 55 c.p.a.:
 - dell'ordinanza del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, trasmessa per PEC il 29.12.2025, avente ad oggetto "ORDINANZA EX ART. 50-54 TUEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - AREA VIA DELLO SPUNTO CIVICO N.15 COLLE DI VAL D'ELSA";
 - dell'allegato alla suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025;
 - dei verbali dei sopralluoghi del 6.11.2025 e del 17.12.2025, citati nella suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, ma non conosciuti dalla ricorrente;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese – per quanto occorre possa - della deliberazione di Giunta Comunale di Colle Val D'Elsa n. 17/2024 e delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Colle Val D'Elsa n. 6/2024 e n. 47/2024;
- che con nota pervenuta al Comune e registrata al protocollo generale dell'Ente n. 1828 del 27.01.2026 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, presentava "richiesta di differimento / sospensione dei termini di cui all'ordinanza sindacale n. 231/2025;
- che con ordinanza sindacale ex art. 50 e 54 n. 17 del 06.02.2026 il Sindaco disponeva alla dalla società ricorrente:
 - *la concessione di una proroga di giorni 60 dalla notifica del presente provvedimento per le attività di censimento, classificazione, rimozione e smaltimento del cumulo di materiale contenente rifiuti attualmente accantonato nell'area di proprietà di cui al Foglio 35 p.la 129, come da planimetria Allegata sub A) fornendo agli Enti coinvolti, entro giorni 15 dalla conclusione delle operazioni, relazione finale descrittiva degli interventi comprensiva della documentazione relativa ai rifiuti allontananti;*
 - *restano esplicitamente confermate tutte le altre disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n.231 del 29.12.2025*
- che il T.A.R. Toscana sez. II con Ordinanza n.81/2026 pubblicata in data 11.02.2026, accoglie l'istanza cautelare della controparte e per l'effetto:
 - sospende l'efficacia dell'ordinanza n. 231/2025, eccetto che per il punto C) del dispositivo, agli scopi e nella misura di cui in motivazione;
 - conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2026.
- che con nota pervenuta al Comune in data 07.04.2026 e registrata al protocollo generale dell'Ente n. 8027 del 22.04.2026 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso anche a valere come VI motivi aggiunti al ricorso R.G. N. 1975/2024 per l'annullamento:

- dell'ordinanza del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) n.17 del 6 febbraio 2026, trasmessa per PEC il 6.02.2026, avente ad oggetto "CONFERMA ORDINANZA EX ART.50- 54 TUEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 N. 231 DEL 29.12.2025 AREA VIA DELLO SPUNTONE CIVICO N.15 COLLE DI VAL D'ELSA CON PARZIALE PROROGA DEI TERMINI";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi per quanto occorre possa la relazione del Direttore dei Lavori, registrata al prot. n.2786 del 06.02.2026 e la nota del Servizio 6 "Lavori Pubblici" prot. n. 2807 del 06/02/2026;
- che con nota del 26.05.2026 Prot. 10421 si comunicava alla ricorrente la ripresa dei lavori
- che in data 24.06.2026 il Direttore dei Lavori, inviava alla controparte una richiesta di sopralluogo al seguito del rinvenimento di materiale allegando nota tecnica, redatta in data 19.06.2026;
- che con nota pervenuta al Comune del 29.06.2026 la controparte proprietaria del terreno oggetto del ritrovamento, a mezzo del proprio legale Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze, notificava il ricorso "per l'annullamento e/la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare dell'efficacia ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.":
 - della nota del Comune di Colle di Val d'Elsa, avente ad oggetto "*(Rif: 2026/10421 PROT) SCARPATA DELLO SPUNTONE – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A VALLE DEI RESEDI DEGLI IMMOBILI DI VIA DELLO SPUNTONE NN. 15 E 19 - COMUNICAZIONE RIPRESA LAVORI*", ricevuta dalla ricorrente, per PEC, il 26.05.2026;
 - della nota della Progeo Engineering S.r.l., ricevuta per PEC dalla ricorrente il 24.06.2026, avente ad oggetto "Trasmissione nota tecnica stato avanzamento lavori e comunicazione rinvenimento ulteriori rifiuti e MCA – Richiesta sopralluogo e valutazione attività";
 - della nota tecnica della Progeo Engineering S.r.l. del 19.06.2026 allegata alla suddetta nota del 24.06.2026, "*SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ED IL NUOVO RINVENIMENTO DI RIFIUTI VERIFICATOSI DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEL CIV. 15 VIA DELLO SPUNTONE – COLLE DI VAL D'ELSA*"
 - della nota del Comune di Colle di Val d'Elsa 27.02.2026 (conosciuta successivamente in data 29 aprile 2026), prot. 4426, avente ad oggetto "*INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATA IN LOC. SPUNTONE - RIPRESA LAVORI AGGIORNAMENTO TAR TOSCANA n.81 del 11/02/2026*", indirizzata dall'Amministrazione alla Direzione Lavori Progeo Engineering Srl e conosciuta dalla ricorrente soltanto in data 29.04.2026 a seguito del deposito, da parte del Comune, nel giudizio R.G. n. 1975/2024 pendente innanzi a questo Ecc.mo TAR Toscana;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 16.07.2026, esecutiva, con la quale è stato stabilito di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituire il Comune in giudizio, nel ricorso radicato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per l'annullamento della NOTA RIF: 2026 / 10421 PROT. notificato al Comune con PEC del 29.06.2026;

RICORDATO che con comunicazione del 16.07.2026 l'Avv. Giacomo Muraca, legale nominato dal Comune nella vicenda riportata in premessa trasmetteva la sentenza n. 1550/2026, relativa al procedimento R.G. N. 1975/2024 che disponeva tra l'altro, l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 231/2025;

ATTESO che con comunicazione del 21.07.2026, registrata al PROTOCOLLO GENERALE n° 14241 del 22.07.2026 e conservata agli atti, l'Avv. Giacomo Muraca, dato l'evidente collegamento tra la NOTA RIF: 2026 / 10421 PROT e l'annullata dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 231/2025, con considerazioni che si intendono qui integralmente ed interamente richiamate, indicava appropriato soprassedere dalla costituzione del Comune in giudizio nel ricorso RG 1334/2026, promosso dalla società ricorrente per l'annullamento della NOTA RIF: 2026 / 10421 PROT;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Responsabile del Servizio 9 – “Gare, Ambiente e servizi diversi”, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento ed in questa sede si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di provvedere alla REVOCA della Deliberazione di Giunta n. 165 del 16.07.2026;
2. di dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO